

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Società di persone, via libera all'amministratore esterno

Governance

Secondo il Consiglio notarile di Firenze è possibile nominare persone non socie

Solo per l'accomandita semplice, la legge lo vieta espressamente

Pagina a cura di
Angelo Busani

La nomina dell'amministratore di società di persone che non sia anche socio della società stessa:

- è inammissibile nella società in accomandita semplice;
- è ammissibile nella società semplice, a patto che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile, ed è ammissibile, senza limitazioni, nella società in nome collettivo.

A queste conclusioni giunge la nuova massima 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze, nella quale si affronta dunque lo spinoso tema della nomina del cosiddetto amministratore "estraneo" nella società di persone, sul quale esiste, da sempre, una netta spaccatura di opinioni sia nella giurisprudenza teorica che nella giurisprudenza pratica.

- Ad esempio:
- la tesi negativa è stata sostenuta incidentalmente dalla Cassazione (25 gennaio 1968 n. 218) e inoltre dai tribunali di Milano (22 dicembre 1983), di Alessandria (25 marzo 1999), di Foggia (29 febbraio 2000), di Catania (19 dicembre 2003), di Ca-

gliari (11 novembre 2005) e di Udine (29 aprile 2018);

- la tesi positiva è stata invece avallata dalla Corte d'appello di Bari (1° febbraio 1960), dal Tribunale di Torino (8 ottobre 1984) e, dal Tribunale di Roma (25 agosto 2021, n. 4971).

L'orientamento negativo

L'opinione negativa è stata principalmente suffragata dall'idea che nella società di persone vigerebbe un principio di inscindibile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società: in altre parole, chi agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società stessa; viceversa, sarebbe inconcepibile che un amministratore non illimitatamente responsabile (in quanto non socio) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci.

Questo principio sarebbe consacrato nell'articolo 2267 del Codice civile, ove si legge che per «le obbligazioni sociali rispondono ... personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci». Si tratta di una norma dettata per la società semplice, applicabile anche alla società in nome collettivo (ai sensi dell'articolo 2293 del Codice civile), ma con la precisazione che nella Snc «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali» senza possibilità di convenire un patto contrario (articolo 2291).

L'orientamento positivo

La predetta tesi negativa viene fronteggiata con una pluralità di probanti

argomentazioni, cui ora aderisce anche il Consiglio notarile di Firenze. Anzitutto, si osserva che la legge, nel caso della società semplice e della società in nome collettivo, non contiene norme espresse sul tema della ammissibilità o della non ammissibilità della nomina di un amministratore estraneo (quando invece, nel caso della società in accomandita semplice, viene sancita dalla legge un'inscindibile connessione tra la qualità di socio accomandatario e la qualità di amministratore della società).

In sostanza, nella legge non si rinviene un impedimento al fatto che l'operato di un non socio (l'amministratore estraneo) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci. Ciò che nella legge in effetti si rinviene è che i creditori devono poter contare sulla illimitata responsabilità:

- dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, che sono necessariamente amministratori (articolo 2318 del Codice civile);
- dei soci di società semplice, salvo quelli che abbiano pattuito la limitazione di responsabilità;
- di tutti i soci della società in nome collettivo.

Dal coordinamento di tutte le considerazioni che precedono discende dunque, che nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore estraneo, mentre essa è possibile nella Snc in ogni caso, poiché in quest'ipotesi tutti i soci sono in ogni caso illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. Nella società semplice a condizione che almeno uno dei soci resti estraneo al patto di limitazione della responsabilità, è possibile dall'articolo 2291 del Codice civile.

Il confronto

La tesi contraria

L'aumento di capitale non può essere adottato in sede di atto costitutivo: è una decisione che presuppone che la società sia già costituita poiché gli organi sociali non esistono fino a che la società non è iscritta nel Registro Imprese

E quella a favore

La legge consente di dare mandato agli amministratori di aumentare il capitale. Non sarebbe quindi plausibile che non possa anche decidere un aumento di capitale già in sede di atto costitutivo

Sì all'aumento di capitale anche nell'atto costitutivo

Risorse

L'operazione è eseguibile subito dopo l'iscrizione al Registro delle imprese

Angelo Busani

Nella vita professionale spesso accade che si prenda di costituzione di una società e i soci esprimano l'unanime volontà di far luogo a un aumento del capitale da eseguire subito dopo che la società ha ottenuto l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Può esserci, ad esempio, la necessità di prevedere in tempi stretti un incremento dell'investimento dei soci per poter raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissa come la partecipazione a una gara o l'acquisto di un bene strategico per la futura attività sociale, con la correlata esigenza di una provvista finanziaria non immediata, ma comunque in tempi brevi e certi.

Un'altra ipotesi è la necessità di prevedere l'immediato ingresso di un nuovo socio, la cui partecipazione al capitale sociale è ritenuta fondamentale per il successo dell'impresa

e che, al momento della stipula dell'atto costitutivo, non è stato ancora individuato o, se lo è stato, non ha possibilità di partecipare all'atto costitutivo, ad esempio perché si tratta di un soggetto straniero che non può fisicamente essere presente o di una società particolarmente strutturata che ha bisogno di tempo per completare il proprio processo decisionale e per attribuire i poteri di firma.

In tutti questi casi, un aumento di capitale già deliberato consentirebbe (una volta che la società è stata iscritta al Registro delle imprese) di procedere subito alla sottoscrizione dell'aumento e al versamento delle somme relative, senza attendere i tempi di una delibera assembleare e scongiurando l'incertezza di eventuali ripensamenti da parte di alcuni dei soci.

Ci si chiede dunque se sia legittimo l'inserimento nell'atto costitutivo della società di una clausola recante la volontà dei soci di eseguire un aumento del capitale sociale dopo

Può essere necessario prevedere un incremento dell'investimento in tempi molto stretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'abolizione delle azioni cartacee non fa scattare il diritto al recesso

Tipologie

Ma è una scelta reversibile: si può sempre tornare all'assetto abbandonato

Angelo Busani

La scelta di non incorporare in titoli cartacei le azioni emesse dalla società per azioni non quotata può essere compiuta sia in sede di costituzione della Spa, sia nel corso della vigenza della Spa stessa: in quest'ultimo caso, è una deliberazione di assemblea straordinaria dalla quale non deriva il diritto di recesso per i soci che non votino a favore della relativa proposta di deliberazione.

Si tratta, inoltre, di una scelta non irreversibile, nel senso che in ogni momento si può decidere di ritornare all'assetto organizzativo (cartolare o non cartolare) che era stato, in precedenza, abbandonato.

È quanto afferma la nuova massima 81/2022 del Consiglio notarile di Firenze, ove si esplicita che l'unico limite da rispettare in questa materia è che tutte le azioni devono avere, per principio generale, eguali caratteristiche. Vale a dire che se si sceglie di non incorporarle in titoli cartacei, questa scelta deve riguardare tutte le azioni emesse, fatta unicamente eccezione per il caso in cui le azioni siano suddivise in categorie. In quest'ultima ipotesi, infatti, è ben ammissibile che una categoria di azioni sia composta da azioni materializzate in titoli cartacei, mentre altra categoria di azioni sia composta da azioni non incorporate in titoli cartacei.

Quella di cui si sta parlando non è la dematerializzazione (obbligatoria o volontaria) prevista nell'arti-

colo 2370 del Codice civile e disciplinata dal decreto legislativo 59/1998 (il Testo unico delle norme in materia finanziaria), vale a dire il sistema cosiddetto di "gestione accentrata" organizzato mediante la contabilizzazione, presso Montetitoli Spa, delle azioni complessivamente emesse da una data società e che i singoli azionisti a loro volta contabilizzano nel proprio personale dossier, acceso presso una banca o altro intermediario finanziario.

Si sta invece parlando, più semplicemente, del fatto che le azioni di una Spa non vengano materialmente incorporate in un titolo di credito ma siano organizzate come beni immateriali (analoghi alle quote di Srl) la cui emissione e la cui appartenenza viene certificata nel libro dei soci tenuto dalla società emittente.

La non incorporazione in un titolo di credito sottrae all'azione il pregio di poter esser trasferita mediante una "semplice" girata (con la conseguenza di dover essere trasferita o mediante il cosiddetto tran-

sferimento o mediante atto notarile) ma permette, specie nelle società a ristretta base sociale, di conseguire diverse interessanti utilità.

Si pensi, ad esempio, al problema che spesso si pone quando il socio si trovi a esercitare i propri diritti (amministrativi o patrimoniali) in mancanza del titolo nel quale l'azione è incorporata, in quanto sia stato smarrito ovvero sia irreperibile perché detenuto da tempo immemore. In tali circostanze, dovendosi esibire il titolo alla società emittente, la necessità per il socio di ricorrere alla procedura di ammortamento del titolo cartaceo finisce per coinvolgere la società nelle lungaggini di un procedimento giudiziale con la conseguenza della paralisi dell'operazione per la quale l'esibizione del titolo si rende necessaria.

Inoltre, l'eliminazione del titolo cartaceo rappresentativo della partecipazione azionaria permette una maggior efficienza in tutte quelle ipotesi in cui la collaborazione del socio si renda necessaria al fine del perfezionamento di una data operazione: si pensi, ad esempio, al caso in cui le azioni sociali siano soggette a un diritto di riscatto e non vi sia la cooperazione del socio riscattato.

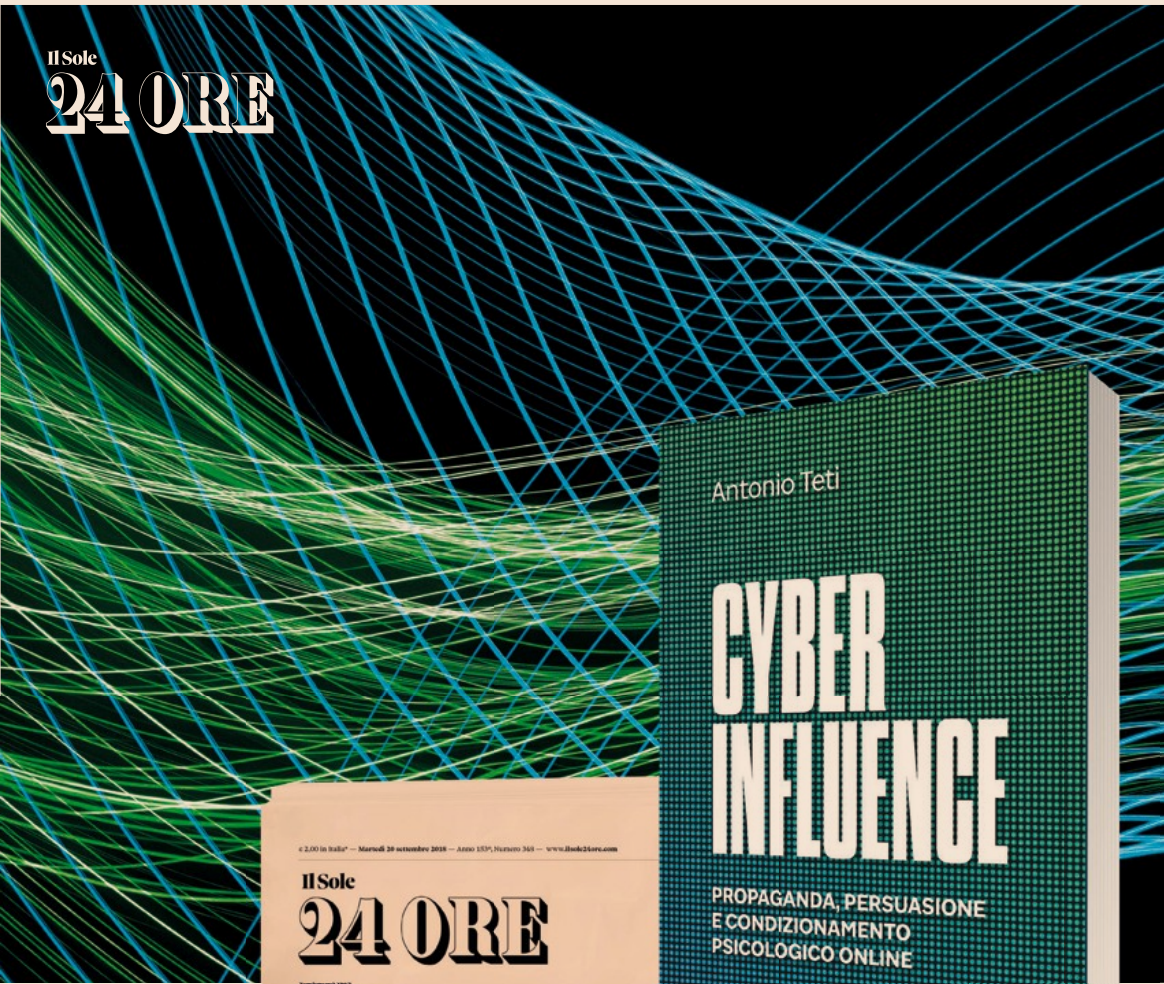
In tal caso, al soggetto riscattante che intendesse legittimarsi nei confronti della società, data la necessità della materiale esibizione del titolo, non resterebbe che ricorrere all'autorità giudiziaria per l'ingiunzione della consegna del documento. Viceversa, se le azioni non fossero incorporate in un certificato, per portare a compimento la procedura di riscatto non occorrerebbe alcun tipo di collaborazione da parte del socio che subisce l'altro diritto di riscatto, con conseguente risparmio di tempi e di costi.

TUTTE UGUALI

Il principio generale

L'unico limite da rispettare è che tutte le azioni debbono avere, per principio generale, eguali caratteristiche. Questo vuol dire che, se si sceglie di non incorporarle in titoli cartacei, questa scelta deve riguardare tutte le azioni emesse. A questa regola si sottraggono solo le azioni suddivise in categorie poiché è possibile che una categoria sia composta da azioni materializzate in titoli cartacei e un'altra no

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PER NON CADERE NELLA RETE.

Come finiamo intrappolati in schemi comportamentali. Analisi del cyberspazio.

Il mondo digitale ci influenza, rendendoci dipendenti da esso. Antonio Teti esamina questa forma di life model in "Cyber Influence", dove ci spiega come comprendere le diverse tipologie di schemi psicologici e comportamentali che possono condizionarci online e come orientarci in una rete di rischi e pericoli derivanti da un'assimilazione poco attenta dei suoi contenuti.

IN EDICOLA **DA SABATO 25 FEBBRAIO** CON IL SOLE 24 ORE **A € 12,90*** E IN LIBRERIA

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida fino al 25/03/2023. In libreria a € 16,90. In formato digitale a € 9,99.



Ordinla tua copia su Primadocute e ritralla, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore 02 30300600

Shopping | 24 In vendita su Shopping24 offersole24ore.com/cyberinfluence